

Accordo quadro in materia di rappresentanza per il settore delle

Agenzie di somministrazione

In data 1 Settembre 2016 in Roma, tra

ASSOLAVORO, Associazione Nazionale delle Agenzie di somministrazione, rappresentata dal Presidente, STEFANO SCABBIO, con una Commissione Sindacale composta dai signori: VINCENZO MATTINA, Delegato alle Relazioni sindacali, ANTONIO ANGIONI, ANTONIO BONARDO, MAURIZIO CIAVARDINI, AGOSTINO DI MAIO, ROSSELLA FASOLA, ROBERTO FAUSTI, CLAUDIO SOLDA', GIUSEPPE VENIER;

e

FELSA-C.I.S.L. rappresentata da IVAN GUIZZARDI, Segretario Generale, con una Commissione Sindacale composta dai signori: MARCELLO GARGIULO, MATTIA PIRULLI, DANIEL GIACOMO ZANDA;

NIDIL C.G.I.L. rappresentata da CLAUDIO TREVES, Segretario Generale, con una Commissione Sindacale composta dai signori: ANDREA BORGHESI, GIUSEPPE BENINCASA, SABINA DI MARCO, SIMONE MARINELLI, SILVIA SIMONCINI;

U.I.L.TEMP rappresentata da LUCIA GROSSI, Segretario Generale, con una Commissione Sindacale composta dai signori: LORENZO GIULIANI, MAURIZIO SACCHETTA, PASQUALE LUCIA;

di seguito definiti le Parti.

Visti

L'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014, il Protocollo d'intesa del 31 maggio 2013 e l'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, sottoscritti tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil (di seguito "Accordi generali sulla rappresentanza") qui integralmente richiamati ed applicati, salvo le integrazioni disciplinate nel presente Accordo Quadro.

Premesso che

Negli Accordi generali sulla rappresentanza sono stati definiti, tra gli altri, gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale alla quale viene attribuita *"la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale"*, della contrattazione collettiva aziendale, che *"si esercita per le materie delegate e con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge"*, nonché dei contratti collettivi aziendali, che *"possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi"*;

Le Parti si riconoscono in un sistema di regole in grado di dare certezze sia sul versante delle relazioni sindacali e contrattuali - nel pieno rispetto quindi dei livelli, dei tempi e dei contenuti della contrattazione collettiva - che per quanto concerne il vigente quadro normativo autorizzatorio applicabile alle Agenzie;

Assolavoro aderisce a Confindustria come socio aggregato e in quanto tale riconosce ed applica gli Accordi generali sulla rappresentanza.

Preso atto che

- Le Parti si riconoscono reciprocamente quali soggetti maggiormente rappresentativi, rispettivamente nell'ambito delle imprese di somministrazione e dei lavoratori somministrati.

Le Parti, tutto ciò premesso, convengono quanto segue.

A. Misurazione, Certificazione e quantificazione della rappresentanza.

Per la misurazione e la certificazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie il presente Accordo quadro, o ad altra Confederazione sindacale eventualmente aderente successivamente, si terrà conto, oltre che dei parametri previsti dagli Accordi generali sulla rappresentanza, dei servizi offerti ai lavoratori grazie alla bilateralità di settore come disciplinati dagli accordi sottoscritti dalle Parti.

Per la misurazione e la certificazione della rappresentanza dei soggetti come sopra individuati si utilizzano, come sancito dagli accordi generali sulla rappresentanza, i dati associativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori ed R.S.A), i dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie oltre ai servizi offerti ai lavoratori grazie alla bilateralità di settore come disciplinate nel presente accordo.

Sono computate ai fini del presente accordo solo le operazioni, effettuate mediante gli sportelli sindacali, andate a buon fine e cioè concretizzatesi con l'effettiva erogazione della prestazione in favore del lavoratore, come da risultanze dei sistemi gestionali di Ebitemp e di Formatemp (segnatamente per quanto relativo al Fondo di Solidarietà).

Le Parti stabiliscono che saranno altresì conteggiate le deleghe e/o i mandati conferiti dai lavoratori alle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo in occasione delle transazioni, delle conciliazioni effettuate presso le DTL, nonché di quelle trattate

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large 'A' on the left and various initials like 'G', '2', and 'H' on the right.]*

in sede sindacale e le conciliazioni effettuate presso le competenti commissioni costituite presso gli Enti bilaterali, depositate presso le DTL.

Stante la possibile evoluzione degli attuali assetti normativi, in ragione del disegno di legge di modifica costituzionale già approvato dal Parlamento e della prevista soppressione del Cnel, con le stesse tempistiche e le medesime modalità disciplinate dagli Accordi generali sulla rappresentanza Ebitemp attiva le opportune intese con il soggetto istituzionale individuato (l'INPS) al fine di ponderare i dati in proprio possesso relativi ai servizi erogati con quelli riguardanti i dati associativi posseduti dall'INPS e di rappresentanza elettorale.

Con le stesse tempistiche e le medesime modalità disciplinate dagli Accordi generali sulla rappresentanza, Ebitemp provvede alla ponderazione del dato scaturente dalla bilateralità e da quanto definito al capoverso 2 della presente parte A con quelli attinenti alla consistenza associativa e al dato elettorale, determinando, per ciascuna Organizzazione, il peso della rispettiva rappresentanza scaturente dalla somma dei seguenti elementi:

- Percentuale degli iscritti (sulla totalità degli stessi e delle R.S.A.) e dei voti ottenuti nelle elezioni delle R.S.U. (peso 1);
- Percentuale dei servizi previsti dalla bilateralità di settore in favore dei lavoratori somministrati erogati mediante gli sportelli sindacali (sul totale delle pratiche evase dagli stessi) e le deleghe e/o i mandati conferiti alle OO.SS. (peso aggiuntivo 0.3).

Le modalità operative delle disposizioni di cui al presente punto sono disciplinate con apposito regolamento attuativo definito tra le Parti.

B. Procedura per eventuali ulteriori adesioni

Al fine di favorire quanto più possibile l'ambito di applicazione del presente Accordo le Parti, riconoscendosi reciprocamente quali soggetti maggiormente rappresentativi nell'ambito del settore della somministrazione di lavoro, convengono di prevedere la possibilità che altri soggetti possano successivamente aderirvi.

Qualora si determini la condizione di cui al punto che precede l'adesione dovrà avvenire mediante la sottoscrizione di specifici accordi con soggetti terzi, promossi anche disgiuntamente dalla sottoscritta Parte datoriale e dalle sottoscritte Parti sindacali.

Tali accordi di adesione dovranno contenere l'indicazione dell'integrale accettazione di tutte le disposizioni del presente Accordo e l'esplicito riferimento alla Procedura prevista dal presente punto B.

A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, some being simple initials and others more elaborate. There is a small number '3' written near one of the signatures on the right side.

Della sottoscrizione degli accordi di cui al presente punto la Parte datoriale sottoscrittrice ne darà comunicazione alla parte sindacale sottoscrittrice e viceversa.

Tutti i "Soggetti aderenti", e le loro eventuali articolazioni Categoriale, Territoriali ed Aziendali sono vincolati al rispetto del presente Accordo Quadro e, quindi, a porre termine, tramite formale recesso, all'eventuale applicazione sia di accordi esistenti che contengano e/o prevedano norme, contenuti e procedure in violazione della presente intesa, sia di contrattazioni collettive di lavoro che determinino costi inferiori, per effetti diretti, indiretti o differiti, di quelli definiti, per analoghi ambiti di applicazione, dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle Parti.

C. Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni della presente intesa sono inscindibili in ogni loro parte.

Dall'applicazione del presente accordo non potranno scaturire in alcun modo costi aggiuntivi e dovrà comunque essere garantita l'invarianza dei costi aziendali.

Le Parti dichiarano la volontà di procedere in sede di rinnovo, al necessario equilibrio tra le soluzioni previste dal TU 10/1/2013 e le peculiarità del settore della somministrazione come disciplinate dal CCNL.

Roma, 1 settembre 2016

ASSOLAVORO

FELSA CISL

NIDIL CGIL

UILTEMP

[Handwritten signatures of representatives from ASSOLAVORO, FELSA CISL, NIDIL CGIL, and UILTEMP]